

**FIDAS.**  
**POLESANA**



**FIDAS POLESANA**

**ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE ODV**

**ADRIA**

**REGOLAMENTO**

**Approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci  
riunita in Adria in data 30 giugno 2012.**

**Modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci  
riunita in Adria in data 20 marzo 2019.**

## **COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA**

### **Art. 1**

La FIDAS POLESANA Associazione Donatori Sangue ODV (di seguito denominata per brevità FIDAS-PADOS) si è costituita fra coloro che donano in modo volontario, anonimo, gratuito, responsabile, consapevole e periodico il proprio sangue, secondo le norme dello Statuto e del presente Regolamento.

La FIDAS-PADOS è costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, è Organizzazione di Volontariato ed Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117.

### **Art. 2**

La FIDAS-PADOS, sorta in Adria il 21 marzo 1975 con il nome di Polesana Associazione Donatori Sangue (P.A.DO.S.), è una Associazione apartitica ed aconfessionale, non ammette discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, ideologia politica, ed esclude qualsiasi fine di lucro.

### **Art. 3**

La durata della FIDAS-PADOS è illimitata.

La sede legale dell'Associazione è stabilita in Adria, presso l'Ospedale Civile, in via Badini n. 44.

## **FINALITA' E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 4**

Gli scopi principali dell'Associazione sono:

- a) valorizzare la funzione sociale dell'associazionismo, del volontariato, della cultura e della pratica del dono;
- b) propagandare il concetto squisitamente umanitario del dono del sangue, aiutando con il dono del proprio sangue o di parte di esso, coloro che da tale dono potranno trarre beneficio;
- c) collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, con i Dipartimenti di Medicina Trasfusionale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale;
- d) favorire e attuare tutte quelle attività utili a consolidare le finalità dell'associazione.

Per il raggiungimento di tali finalità, l'Associazione si propone di:

- a) favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di incontri per reciproci scambi di idee e conoscenze, nonché il collegamento con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado;
- b) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone, anche in collaborazione con Enti pubblici, istituzioni, altre associazioni, scuole e altro (propaganda, manifestazioni, conferenze, incontri, ecc.)

### **Art. 5**

Per il raggiungimento dei propri scopi, la FIDAS-PADOS ha aderito alla F.I.D.A.S. (Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue), ritenendo questa adesione utile e necessaria per una migliore conoscenza delle problematiche legate alla donazione, nonché per una migliore tutela della salute dei Donatori e dei riceventi.

## **AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO**

### **Art. 6**

L'amministrazione dei mezzi finanziari, dei beni mobili ed immobili, con i quali l'Associazione consegue i propri fini e svolge la propria attività, deve essere gestita dalla Sede provinciale dell'Associazione. I Gruppi locali e il Gruppo Giovani possono chiedere o usare tali beni e/o somme di denaro per le finalità previste dagli articoli 40 e 45 del presente Regolamento.

#### **Art. 7**

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio consuntivo ed i relativi allegati dovranno essere depositati a disposizione dei Soci presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea che li dovrà discutere.

#### **Art. 8**

La FIDAS-PADOS potrà, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, effettuare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, prestazioni di servizi, raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerta di beni di modico valore, lotterie o pesche di beneficenza o simili, funzionali alla realizzazione dei fini istituzionali, o per ragioni e fini di solidarietà, nei limiti della normativa vigente.

#### **Art. 9**

Le donazioni e i lasciti testamentari saranno accettati dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 10**

I membri del Consiglio Esecutivo, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti rispondono in modo solidale delle spese effettuate. Ne sono esclusi i membri che abbiano espresso a verbale motivato parere contrario.

### **SOCI - DIRITTI E DOVERI**

#### **Art. 11**

Soci della FIDAS-PADOS sono:

- Soci Donatori Effettivi;
- Soci Donatori Emeriti.

I Soci Donatori Effettivi si suddividono in:

- Soci Donatori Effettivi attivi;
- Soci Donatori Effettivi non attivi.

I Soci Donatori Effettivi attivi sono quelli ai quali è stata accettata la domanda di ammissione, sono stati dichiarati idonei dal Centro Trasfusionale ed hanno effettuato, nel corso dell'ultimo biennio, almeno una donazione per il tramite della FIDAS-PADOS.

I Soci Donatori Effettivi non attivi sono Soci Donatori Effettivi che, con giustificato motivo, non hanno effettuato donazioni nell'ultimo biennio.

Diventano Soci Donatori Emeriti quei Donatori Effettivi, dichiarati per qualsiasi motivo non più idonei dal Centro Trasfusionale, o che abbiano raggiunto il limite di età previsto dalle leggi vigenti. La qualifica di Socio Donatore Emerito si intenderà riconfermata con l'espressione del voto in occasione del rinnovo delle cariche sociali e avrà validità fino al successivo rinnovo delle cariche sociali.

La richiesta potrà essere inviata, in forma scritta, anche svincolata dall'espressione del voto, entro il termine di tre mesi.

Per i Soci Donatori Effettivi attivi, la qualifica si intende automaticamente rinnovata ad ogni donazione effettuata.

I Soci Donatori Effettivi non attivi mantengono la qualifica di socio per il tempo strettamente vincolato al giustificato motivo. Terminato questo periodo, se ritornano ad effettuare donazioni, rientreranno nei Soci Donatori Effettivi attivi, in caso contrario saranno dichiarati dimissionari dal Consiglio Esecutivo.

Tutti i Soci possono ricoprire cariche sociali e hanno diritto di voto nelle Assemblee.

#### **Art. 12**

Possono essere previsti rapporti di collaborazione da parte di persone che intendano prestare gratuitamente la propria opera nelle manifestazioni o per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione.

#### **Art. 13**

Tutti possono diventare Donatori, purché siano fisicamente idonei, nel rispetto delle leggi vigenti. L'aspirante Donatore deve presentare domanda di ammissione all'Associazione, che lo invia al Centro Trasfusionale per le visite e gli esami clinici atti ad accertarne la idoneità a donare il proprio sangue o parti di esso.

#### **Art. 14**

Per la volontarietà del dono del sangue, espressione di amore e di altruismo, la donazione deve rimanere anonima e gratuita, per non creare obblighi e riconoscenza da parte del ricevente. Il Donatore quindi non può e non deve accettare per la donazione compenso di alcun genere, pena l'espulsione dall'Associazione.

#### **Art. 15**

Data la natura della FIDAS-PADOS, è fatto obbligo a tutti gli associati di mantenere un contegno dignitoso in tutte le manifestazioni dell'Associazione.

I Soci devono prestare la loro opera, nei limiti delle proprie possibilità, in favore della FIDAS-PADOS, operando lealmente e mantenendo un comportamento in sintonia con il nome ed il prestigio dell'Associazione.

#### **Art. 16**

Un Donatore può iscriversi ad una sola Associazione di Donatori di Sangue.

Il Socio Donatore Effettivo attivo deve sottoporsi al prelievo solamente tramite la FIDAS-PADOS per non creare difficoltà nelle chiamate. Qualora il Socio Donatore Effettivo attivo, per un caso di emergenza, dovesse sottoporsi ad un prelievo senza il tramite della FIDAS-PADOS, dovrà darne immediata comunicazione alla sede dell'Associazione, specificando i motivi dell'emergenza.

I Soci Donatori Effettivi attivi che, senza giustificato motivo dopo ripetute chiamate, per due anni non effettuano donazioni sono dichiarati dimissionari dal Consiglio Esecutivo.

#### **Art. 17**

E' un diritto e un dovere del Socio Donatore Effettivo sottoporsi periodicamente a visita medica presso il Centro Trasfusionale e a tutti i controlli dal Centro stesso richiesti per accertarne le condizioni fisiche.

#### **Art. 18**

Ogni Socio Donatore Effettivo deve essere munito di tessera numerata sulla quale saranno segnati, oltre ai dati anagrafici, il gruppo sanguigno, il fattore RH, gli eventuali sottogruppi, le donazioni effettuate con la data di prelievo e la quantità prelevata, i controlli periodici. La tessera deve essere firmata dal Presidente dell'Associazione e dal Sanitario del Centro Trasfusionale.

#### **Art. 19**

Il Socio deve comunicare all'Associazione il proprio recapito, i cambiamenti di indirizzo (compreso il numero civico), i numeri telefonici e le eventuali caselle di posta elettronica in cui possa essere reperibile in casi urgenti.

#### **Art. 20**

Al Donatore, per il suo atto generoso, viene consegnato:

- ❖ gadget dopo la prima donazione, sia per gli uomini che per le donne, possibilmente unitamente alla consegna del tesserino associativo;
- ❖ diploma di benemerenzza dopo 5 donazioni sia per gli uomini che per le donne;

- ❖ diploma con medaglia di bronzo dopo 15 donazioni per gli uomini e 12 donazioni per le donne;
- ❖ diploma con medaglia d'argento dopo 30 donazioni per gli uomini e 25 donazioni per le donne;
- ❖ diploma con medaglia d'argento dorato dopo 50 donazioni per gli uomini e 40 donazioni per le donne;
- ❖ diploma con medaglia d'argento dorato con fronda dopo 70 donazioni per gli uomini e 55 donazioni per le donne;
- ❖ diploma con croce d'argento dorato dopo 90 donazioni per gli uomini e 70 donazioni per le donne;
- ❖ diploma con stella d'argento dorato dopo 110 donazioni per gli uomini e 85 donazioni per le donne.

Al Donatore che effettua la centesima donazione viene consegnato un riconoscimento simbolico, in considerazione della generosità dimostrata, consistente in una pergamena dedicata ed incorniciata.

A tutti i Donatori che abbiano superato il numero massimo di donazioni previsto per i riconoscimenti e che, per motivi di salute o per raggiunti limiti di età, non possano proseguire il rapporto di donazione, l'Associazione, a riconoscimento dell'apporto solidale corrisposto, consegna una targa personalizzata recante il numero complessivo di donazioni effettuate.

Ai fini del riconoscimento, si considerano le donazioni effettuate fino ad un termine di tre mesi precedenti la data prevista per la cerimonia.

I riconoscimenti non ritirati entro 12 mesi dalla premiazione si intendono rinunciati da parte del Donatore.

La FIDAS-PADOS considera valide le donazioni effettuate in precedenza presso altre Associazioni, purché regolarmente documentate.

#### **Art. 21**

I Soci che hanno ottenuto i riconoscimenti in base ai precedenti Regolamenti non potranno beneficiare dei riconoscimenti già ricevuti, ma dovranno attendere la maturazione del riconoscimento successivo all'ultimo conseguito.

#### **Art. 22**

In caso di decesso del Socio Donatore Effettivo, verrà consegnata alla memoria una targa con distintivo.

Al Socio dichiarato Emerito dal Centro Trasfusionale per ragioni di salute verrà consegnato in forma riservata un attestato.

Al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge in materia di donazioni, verrà consegnato al Donatore Effettivo un attestato di benemerenzza per l'attività svolta come Donatore.

#### **Art. 23**

I Soci che con il loro comportamento provocano danni morali o materiali all'Associazione, possono essere sottoposti ai seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo verbale;
- diffida scritta;
- sospensione temporanea di partecipazione a qualsiasi manifestazione associativa (cariche sociali e Assemblea compresa), continuando nell'attività di Donatore;
- espulsione dall'Associazione.

#### **Art. 24**

L'eventuale denuncia di inosservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte di un Socio o l'eventuale insorgenza di controversie di natura associativa sono deferite all'esame del Collegio dei Probiviri, in un'apposita riunione alla quale devono partecipare tutti i componenti il Collegio.

La data della riunione verrà comunicata agli interessati, a mezzo lettera raccomandata, da inviare almeno quindici giorni prima della data fissata. Gli interessati avranno diritto di partecipare personalmente alla riunione, di effettuare osservazioni in merito alle contestazioni e di depositare eventuali memorie scritte. L'assenza ingiustificata di una o più delle parti in causa non è motivo ostativo allo svolgimento della riunione.

Il Collegio quindi delibererà a maggioranza in ordine alla necessità di adottare misure e/o provvedimenti disciplinari o di archiviare il caso.

Il parere motivato non vincolante, adottato a mezzo verbale, verrà comunicato agli interessati a mezzo raccomandata. Copia del verbale sarà inviata al Consiglio Direttivo per adottare la decisione in merito.

La decisione del Collegio dei Probiviri è associativamente inappellabile.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 25**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli organi decadono allo scadere del loro mandato triennale, salvo che si dichiarino dimissionari o siano fatti decadere dall'Assemblea.

Se la decadenza stabilita dall'Assemblea dei Soci riguarda il Consiglio Direttivo e/o il Consiglio Esecutivo, anche gli altri organi statutari si intendono decaduti.

Se le dimissioni sono presentate dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, tutti gli organi statutari si intendono decaduti.

### **Art. 26**

L'Assemblea è l'espressione sovrana dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci.

Può riunirsi in sessione ordinaria e in sessione straordinaria.

Le delibere approvate in Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci.

### **Art. 27**

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno deve essere convocata l'Assemblea ordinaria per discutere il bilancio consuntivo dell'anno precedente, il bilancio di previsione dell'esercizio in corso, la relazione morale del Presidente, la relazione amministrativa e quella dei Revisori dei conti.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo. Sull'ordine del giorno, che deve essere spedito o consegnato a tutti i Soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria potrà validamente deliberare in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che avrà luogo almeno 24 ore dopo la prima, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

E' consentita la presenza per delega, da conferirsi ad altro Socio. Non è ammessa più di una delega per ciascun Socio presente.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Tesoriere e i Revisori dei conti non hanno diritto di voto.

### **Art. 28**

L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione.

Sull'ordine del giorno, che deve essere spedito o consegnato a tutti i Soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della convocazione.

E' consentita la presenza per delega, da conferirsi ad altro Socio. Non è ammessa più di una delega per ciascun Socio presente.

### **Art. 29**

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea è variabile fra 7 e 15, sempre in numero dispari.

Del Consiglio Direttivo fanno parte, oltre ai membri eletti dall'Assemblea, anche il Coordinatore dei Capigruppo e il Coordinatore del Gruppo Giovani, eletti dai rispettivi Coordinamenti, con diritto di voto.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta dal Presidente o quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri. La convocazione deve essere inviata almeno sei giorni prima della riunione a tutti i Consiglieri, ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri e ai Capigruppo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo elegge, nella sua prima riunione, il Consiglio Esecutivo fra i Consiglieri eletti, stabilendone anche il numero dei componenti.

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Presidente Onorario, scelto fra i Donatori che abbiano fatto parte del Consiglio Esecutivo per almeno dieci anni e che abbiano dimostrato particolare impegno in favore dell'Associazione.

E' altresì facoltà del Consiglio Direttivo nominare un consulente sanitario, scelto possibilmente fra i Donatori, con l'incarico principale di consulenza e di aiuto nella diffusione e nella illustrazione del dono del sangue.

Il Presidente Onorario e il consulente sanitario sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo al quale potranno partecipare con voto consultivo.

### **Art. 30**

Il Consiglio Esecutivo ha i compiti previsti dall'articolo 19 dello Statuto.

Le riunioni del Consiglio Esecutivo possono essere convocate dal Presidente anche in modo informale e con minimo preavviso e sono ritenute valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Esecutivo ha altresì facoltà di prendere le decisioni che si rendessero necessarie in casi urgenti, salvo chiedere la ratifica di tali decisioni al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione. In tali casi il Segretario verbalizzerà la riunione.

### **Art. 31**

I Consiglieri che per tre riunioni consecutive siano assenti senza giustificato motivo possono essere dichiarati dimissionari e sostituiti.

### **Art. 32**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio Esecutivo e dell'Assemblea dei Soci ed è responsabile del buon funzionamento generale dell'Associazione.

### **Art. 33**

Il Vice Presidente è il più stretto collaboratore del Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce. Può rappresentare legalmente l'Associazione su delega del Presidente.

Nel caso di nomina di due Vice Presidenti, il Presidente sceglierà il Vice Presidente Vicario.

### **Art. 34**

Il Segretario ha la responsabilità organizzativa e funzionale dell'Associazione e deve in particolare sovrintendere all'organizzazione delle manifestazioni dell'Associazione, deve tenere nell'apposito registro i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, deve tenere aggiornato lo schedario delle donazioni e l'elenco dei Soci e deve svolgere tutte le altre pratiche inerenti il servizio di segreteria, seguendo le direttive del Presidente e del Consiglio Esecutivo e Direttivo.

### **Art. 35**

Il Tesoriere ha la responsabilità amministrativa, economica e finanziaria dell'Associazione. Deve tenere aggiornati i libri contabili e deve controllare che ogni spesa sia giustificata. Deve predisporre il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo. Sarà cura del Tesoriere fare in modo che il bilancio consuntivo e i rispettivi allegati siano a disposizione di tutti i Soci presso la Sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea annuale che lo dovrà discutere, e presentare in tale Assemblea la relazione economica, amministrativa e finanziaria.

### **Art. 36**

Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre membri. Deve esercitare un controllo scrupoloso sull'amministrazione. I Revisori dei conti devono essere invitati a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea ordinaria, con facoltà di far verbalizzare le loro dichiarazioni.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti deve presentare all'Assemblea che discute il bilancio consuntivo una relazione delle loro ispezioni alla contabilità ed evidenziare eventuali lacune o manchevolezze.

E' compito del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti tenere il registro dei verbali delle riunioni del Collegio stesso.

### **Art. 37**

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri. Giudica con equità e coscienza su eventuali controversie all'interno dell'Associazione. Può di propria iniziativa proporre quesiti e richiedere chiarimenti agli organi associativi su delibere da questi assunte.

I Probiviri devono essere invitati a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea ordinaria, con facoltà di far verbalizzare le loro dichiarazioni.

E' compito del Presidente del Collegio dei Probiviri tenere il registro dei verbali delle riunioni del Collegio stesso.

## **ORGANIZZAZIONE GRUPPI**

### **GRUPPI LOCALI**

#### **Art. 38**

Per una migliore organizzazione, la FIDAS-PADOS ha costituito i Gruppi locali. I Gruppi si possono costituire in Comuni o frazioni o gruppi di Comuni o gruppi di frazioni, oppure in Enti o Aziende o Scuole o altre organizzazioni, con almeno 10 Soci.

I Gruppi possono costituire e organizzare Centri di coordinamento, comprendenti due o più Gruppi locali regolarmente costituiti, ferma restando la competenza dei singoli Gruppi in merito alla rappresentatività presso gli organi associativi.

**Art. 39**

Per costituire il Gruppo, i Soci o una loro rappresentanza, in accordo con il Consiglio Esecutivo, indicano l'Assemblea del Gruppo, alla quale dovranno essere invitati tutti i Soci interessati. A questa Assemblea partecipa almeno un membro del Consiglio Esecutivo. L'Assemblea nomina il Capogruppo e il Vice Capogruppo, che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato, come previsto nel successivo art. 43.

**Art. 40**

I Gruppi in seno alla FIDAS-PADOS sono autonomi circa le loro riunioni, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento interno. Il resoconto delle riunioni viene inviato al Consiglio Esecutivo.

I Gruppi potranno richiedere al Consiglio Esecutivo i beni e/o le somme necessarie per la realizzazione e l'organizzazione di attività inerenti agli scopi associativi.

I mezzi finanziari cui potranno autonomamente attingere i Gruppi, e le relative spese sostenute e documentate, saranno inseriti nel bilancio dell'Associazione come entrate e spese associative. Il Gruppo dovrà quindi presentare la documentazione relativa.

**Art. 41**

Gli organi dei Gruppi locali sono:

- l'Assemblea dei Soci del Gruppo;
- il Capogruppo;
- il Vice Capogruppo.

**Art. 42**

L'Assemblea dei Soci del Gruppo è composta da tutti i Soci iscritti al Gruppo. E' convocata dal Capogruppo e delibera sulla relazione del Capogruppo e sui programmi di attività.

Elegge tra i propri Soci Donatori il Capogruppo e il Vice Capogruppo.

**Art. 43**

Le cariche sociali dei Gruppi locali decadono contemporaneamente alle cariche sociali dell'Associazione.

La lista dei candidati per il rinnovo delle cariche sociali comprenderà tutti i Soci Donatori del Gruppo.

Il rinnovo delle cariche sociali del Gruppo deve aver luogo prima dell'elezione dei nuovi organi statutari dell'Associazione.

Dopo le elezioni, il Gruppo dovrà far conoscere alla Sede il nome del Capogruppo designato, in quanto membro del Coordinamento dei Capigruppo.

In caso di sostituzione, per qualsiasi motivo, del Capogruppo, l'Assemblea del Gruppo eleggerà un nuovo Capogruppo entro trenta giorni dalla vacanza della carica.

### **GRUPPO GIOVANI**

**Art. 44**

Per una migliore organizzazione, la FIDAS-PADOS ha costituito il Gruppo Giovani, formato da tutti i Donatori con il limite di età previsto dallo Statuto della Fidas Nazionale.

**Art. 45**

Il Gruppo Giovani in seno alla FIDAS-PADOS è autonomo circa le sue riunioni, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento interno. Il resoconto delle riunioni viene inviato al Consiglio Esecutivo.

Il Gruppo Giovani potrà richiedere al Consiglio Esecutivo i beni e/o le somme necessarie per la realizzazione e l'organizzazione di attività inerenti agli scopi associativi.

I mezzi finanziari cui potrà autonomamente attingere il Gruppo Giovani, e le relative spese sostenute e documentate, saranno inseriti nel bilancio dell'Associazione come entrate e spese associative. Il Gruppo Giovani dovrà quindi presentare la documentazione relativa.

**Art. 46**

Gli organi del Gruppo Giovani sono:

- l'Assemblea dei Soci del Gruppo Giovani;
- il Coordinatore;
- il Vice Coordinatore.

**Art. 47**

L'Assemblea dei Soci del Gruppo Giovani è composta da tutti i Soci iscritti al Gruppo. E' convocata dal Coordinatore e delibera sulla relazione del Coordinatore e sui programmi di attività.

Elegge tra i propri Soci Donatori il Coordinatore e il Vice Coordinatore.

**Art. 48**

Il Coordinatore del Gruppo Giovani decade contemporaneamente alle cariche sociali dell'Associazione.

La lista dei candidati per l'elezione del Coordinatore comprenderà tutti i Soci Donatori del Gruppo. L'elezione del Coordinatore deve aver luogo prima dell'elezione dei nuovi organi statutari dell'Associazione.

Dopo le elezioni, il Gruppo Giovani dovrà far conoscere alla Sede il nome del Coordinatore.

In caso di sostituzione, per qualsiasi motivo, del Coordinatore, l'Assemblea del Gruppo Giovani eleggerà un nuovo Coordinatore entro trenta giorni dalla vacanza della carica.

**RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI****Art. 49**

Le cariche sociali, completamente gratuite, sono rinnovate ogni tre anni. Tutti i Soci possono presentare la loro candidatura in massimo due liste.

I candidati saranno elencati in una unica lista per ciascuna carica da eleggere, in ordine alfabetico e con l'indicazione del gruppo locale di appartenenza.

Prima delle votazioni dovranno essere inviate o consegnate a ciascun Socio avente diritto al voto le liste complete dei candidati, affinché ognuno possa votare con calma e serenamente per i candidati di suo gradimento.

Il Comitato Elettorale è nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci in numero dispari e dovrà nominare fra i suoi membri il Presidente. I membri del Comitato Elettorale dovranno timbrare e firmare tutte le schede, pena la nullità delle elezioni.

L'Assemblea ordinaria dei Soci può delegare tutte le incombenze per il rinnovo delle cariche sociali al Consiglio Direttivo, compreso il numero dei Consiglieri da eleggere.

Affinché tutti i Soci Donatori possano esercitare il loro diritto al voto, si potranno formare seggi elettorali fuori della sede prevista per le elezioni e si potrà utilizzare lo strumento del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota, con le modalità che saranno previste dal Consiglio Direttivo.

Ultimate le votazioni, il Comitato Elettorale metterà tutte le schede, ancora chiuse, dentro un'unica urna e procederà allo spoglio dei voti. Terminato lo spoglio, il Presidente del Comitato Elettorale darà immediata lettura dei risultati, stabilendo la graduatoria dei candidati. Le graduatorie e i voti ottenuti da ciascun candidato saranno riportati nel registro dei verbali.

Si procederà in primo luogo alla proclamazione degli eletti nel Consiglio Direttivo, poi nel Collegio dei Revisori dei conti e infine nel Collegio dei Proviviri, rispettando il disposto dell'art. 16 dello Statuto che prevede il divieto di cumulo di cariche.

Saranno designati eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, risulterà eletto il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'Associazione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Il Presidente uscente convocherà i candidati e i membri degli organi uscenti per comunicare i risultati delle elezioni e per l'accettazione delle cariche.

**Art. 50**

Il Consigliere Anziano è il candidato del Consiglio Direttivo che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, vale il disposto dell'art. 49.

Il Consigliere Anziano presiederà la prima riunione del Consiglio Direttivo e del Consiglio Esecutivo.

**Art. 51**

E' vietato il cumulo delle cariche sociali fra Consiglieri, Revisori dei Conti e Proviviri.

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 52**

Le modifiche al presente Regolamento dovranno essere deliberate dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Il Consiglio Direttivo potrà apportare le modifiche che si rendessero necessarie e urgenti in seguito a provvedimenti legislativi. Tali modifiche saranno portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione per la ratifica.

**Art. 53**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibererà la devoluzione del patrimonio netto, nel rispetto dell'art. 31 dello Statuto.

**Art. 54**

Lo Statuto associativo e il Regolamento interno sono vincolanti per tutti i Soci.

**Art. 55**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto e, per quanto possibile, alle leggi vigenti.